



CONI



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede Via Lavinio 2, 04100 Latina Tel 3295983853

www.antaresnuotolatina.com/antaresnuotolatina@fastwebnet.it

Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva
(comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)

Aggiornamento documento:

Data 30/11/2024 - REVISIONE 00

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 2	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

PREMESSA

Il presente modello organizzativo è predisposto e redatto dalla A.S.D. Antares Nuoto Latina, successivamente indicata come la Società, in ottemperanza al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato dalla FIN con delibera 125 del 10/10/2023, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

La finalità del modello organizzativo e di condotta è quella di codificare pratiche e comportamenti coerenti da adottare e condividere da parte di tutti (Atleti, Tecnici, Dirigenti, Accompagnatori ecc.) volti a prevenire e contrastare eventuali "abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati.

La società si obbliga ad aggiornare con cadenza almeno quadriennale il modello e ad ottemperare a modifiche e adeguamenti nel caso di integrazioni delle Linee Guida FIN ovvero alle Raccomandazioni della Commissione Safeguarding di FIN.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 3	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Indice

Art. 1— Diritti e Doveri.....	4
Art. 2 — Finalità.....	4
Art. 3 — Campo di applicazione.....	4
Art. 4 — Comportamenti rilevanti.....	5
Art. 5 — Politiche di prevenzione.....	6
Art. 6 — Tutela dei minori.....	6
Art. 7 — Responsabile del Safeguarding.....	7
Art. 8 — Obblighi di segnalazione.....	8
Art. 9— Gestione delle segnalazioni e Privacy.....	9
Art. 10— Obblighi informativi, formativi ed altri obblighi.....	10
Art. 11— Uso degli spazi dell'associazione.....	11
Art.12— Trasferte.....	11
Art. 13 — Inclusività.....	12
Art. 14— Sanzioni.....	13
Art. 15 — Disposizioni finali.....	14

	PAGINA: 4	
	Aggiornamento documento	
	DATA	REVISIONE
	30/11/2024	00

**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI
CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA**
(comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio
2021)

Art. 1 - Diritti e Doveri

1. A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
 - a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
 - alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
 - a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

Art. 2 – Finalità

Il presente modello ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzano le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Art. 3 - Campo di applicazione

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Nuoto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 5	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art. 4 - Comportamenti rilevanti

1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale e potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica appropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- l'inecuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (commi 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 6	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitare in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 5 - Politiche di prevenzione

L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è disciplinato dai successivi articoli 11, 12 e 13 del seguente Modello organizzativo, che regolano rispettivamente la destinazione d'uso degli spazi della società, le modalità da adottare nel caso di trasferte e le politiche attive nel campo dell'inclusività.

Art. 6 - Tutela dei minori

La società richiede a tutti i tecnici e dirigenti, i quali hanno contatti diretti e continuativi con minori, l'esibizione del Certificato del Casellario Giudiziario, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 7	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art.7 - Responsabile del Safeguarding

1. La Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto possibilmente indipendente dalle cariche sociali e dai rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano competenze comunicative capacità di gestione delle situazioni delicate.
3. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) alla quale la Società è affiliata.
4. Con la nomina andrà acquisito anche il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
5. In ogni caso, il responsabile Safeguarding all'interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
6. Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di Safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.
7. Il Responsabile Safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
8. Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
9. Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 8	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art. 8 - Obblighi di segnalazione

1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica alla figura di riferimento nominata dalla società e pubblicati i riferimenti sul sito ufficiale della società
<https://www.antaresnuotolatina.com/safeguarding/>
2. Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
3. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie -Safeguarding Office all'indirizzo e-mailsafeguarding@federnuoto.it.
4. In caso di gravi comportamenti lesivi la Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
5. La Società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - presentato una denuncia o una segnalazione;
 - manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 9	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art. 9 - Gestione delle segnalazioni e Privacy

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della Società all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. La Società, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)		PAGINA: 10
			Aggiornamento documento
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art. 10 - Obblighi informativi, formativi ed altri obblighi

1. La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società deve darne comunicazione via posta elettronica o chat societaria a tutti i propri tesserati, associati e volontari. La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
3. La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie - Safeguarding office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente. La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
4. La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
5. La Società deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
6. La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 11	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art. 11 - Uso degli spazi dell'associazione

1. Deve essere sempre garantito l'accesso, previo appuntamento, ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
2. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a soggetti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
3. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Art.12 – Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

	PAGINA: 12	
	Aggiornamento documento	
	DATA	REVISIONE
	30/11/2024	00
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)		

Art. 13 – Inclusività

1. La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società/Società loro coetanei.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA SPORTIVA (comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021)	PAGINA: 13	
		Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		30/11/2024	00

Art. 14 – Sanzioni

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;
 - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.
3. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
4. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

	PAGINA: 14	
	Aggiornamento documento	
	DATA	REVISIONE
	30/11/2024	00

**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI
CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**
(comma 2 articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio
2021)

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Società. Eventuali modifiche o integrazioni saranno valide solo dopo la loro approvazione secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. Qualsiasi modifica o integrazione al presente regolamento potrà essere effettuata esclusivamente attraverso delibera del Consiglio Direttivo, previa consultazione delle parti interessate e nel rispetto delle normative vigenti. Le modifiche entreranno in vigore dalla data della loro pubblicazione ufficiale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia sportiva, alle normative federali e alle linee guida emanate dalle autorità competenti.
4. L'interpretazione autentica del presente regolamento è demandata al Consiglio Direttivo. In caso di controversie o dubbi interpretativi, sarà cura dello stesso organo fornire chiarimenti vincolanti.
5. Nel caso in cui una o più disposizioni del presente regolamento siano dichiarate nulle o inefficaci da un'autorità competente, le restanti disposizioni manterranno la loro validità e applicabilità. Il Consiglio Direttivo si impegna a sostituire le disposizioni nulle o inefficaci con altre che perseguono il medesimo scopo nel rispetto delle normative vigenti.
6. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche saranno comunicati a tutti gli associati, pubblicati sul sito ufficiale della società sportiva e affissi nelle bacheche dei locali della società. Ogni membro è tenuto a prenderne visione e a rispettare le disposizioni.
7. Il presente regolamento ha validità indeterminata, salvo diversa disposizione approvata dal Consiglio Direttivo. La revisione periodica delle disposizioni è prevista ogni 4 anni per garantire la loro adeguatezza alle evoluzioni normative e alle esigenze della società sportiva.

Latina, 30/11/2024

A.S.D. Antares Nuoto Latina
Il Presidente Bruno Davoli


